

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 30/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 661 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Riccardo GRABESU, Gianluca DESOLE, Mario CASSANO, Marino VASSELLI e delle società ASD CENTRO STORICO SASSARI e ASD SANT'ORSOLA E TORRES SRL avente ad oggetto la seguente condotta:

Riccardo GRABESU, calciatore tesserato per la società A.S.D. Sant'Orsola, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dell'art. 39, comma 1 lett. Fd), Gc) e Gf), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dal Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico della F.I.G.C. n. 34 della stagione Sportiva 2025-2026 per avere lo stesso, dal 23.7.2025 al 14.12.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società Torres s.r.l. militante nella categoria pulcini pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico e nonostante fosse tesserato quale calciatore per la società A.S.D. Centro Storico Sassari fino al 14.12.2025 e per la società A.S.D. Sant'Orsola dal 18.12.2025;

Gianluca DESOLE, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Centro Storico Sassari, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dell'art. 39, comma 1 lett. Fd), Gc) e Gf), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dal Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico della F.I.G.C. n. 34 della stagione sportiva 2025-2026, per avere lo stesso consentito che nella stagione sportiva 2025 - 2026 il sig. Riccardo Grabesu svolgesse la funzione ed i compiti di allenatore della squadra della società Torres s.r.l. militante nella categoria pulcini pur essendo tesserato quale calciatore per la società dallo stesso rappresentata;

Mario CASSANO, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sant'Orsola, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 39, comma 1 lett. Fd), Gc) e Gf), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dal Comunicato Ufficiale del settore tecnico della F.I.G.C. n. 34 della stagione sportiva 2025-2026, per avere consentito che dal 18.12.2025 il sig. Riccardo Grabesu svolgesse il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società Torres s.r.l. militante nella categoria pulcini pur essendo tesserato quale calciatore per la società dallo stesso rappresentata;

Marino VASSELLI, segretario del settore giovanile tesserato per la società Torres s.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dell'art. 39, comma 1 lett. Fd), Gc) e Gf), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dal Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico della F.I.G.C. n. 34 della stagione sportiva 2025-2026 per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che nella stagione sportiva 2025 - 2026 il sig. Riccardo

Grabesu svolgesse il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società Torres s.r.l. militante nella categoria pulcini pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico e nonostante fosse tesserato quale calciatore per la società A.S.D. Centro Storico Sassari fino al 14.12.2025 e per la società A.S.D. Sant'Orsola dal 18.12.2025;

ASD CENTRO STORICO SASSARI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Gianluca Desole e Riccardo Grabesu;

ASD SANT'ORSOLA E TORRES SRL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Mario Cassano e Riccardo Grabesu;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Riccardo GRABESU,
 - Sig. Gianluca DESOLE,
 - Sig. Mario CASSANO,
 - Sig. Marino VASSELLI,
 - Società ASD CENTRO STORICO SASSARI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Gianluca DESOLE,
 - Società ASD SANT'ORSOLA E TORRES SRL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mario CASSANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 5 (cinque) giornate di squalifica per il Sig. Riccardo GRABESU,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gianluca DESOLE,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Mario CASSANO,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Marino VASSELLI,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD CENTRO STORICO SASSARI,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD SANT'ORSOLA E TORRES SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò